

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019
Oggetto	Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 - L.R.13/2015 - Impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti speciali mediante l'attività di recupero R5 - Proponente: Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO) - Autorizzazione alla gestione (Rinnovo)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3912 del 09/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno nove AGOSTO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 – L.R.13/2015 – Impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti speciali mediante l'attività di recupero R5 – Proponente: Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO) – Pratica ARPAE n.16977/2019 – AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE (RINNOVO)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l'articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio ed il comma 15 attribuisce alla Regione ove l'interessato ha la sede legale, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

considerato che:

in data 30/05/2019, Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932, ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena domanda ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06, assunta agli atti con PGMO/2019/85516, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti per mezzo dell'impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti mediante l'attività di recupero R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs.152/06;

Cave Piumazzo Srl è stata autorizzata dalla Provincia di Modena con le determinazioni n.472 del 21/10/2009 e n.50 del 27/07/2010 (efficace fino al 30/09/2019) all'esercizio di:

- unità mobile di frantumazione "MINITRACK 503 PCV", matricola n. 224/3360000/99 dotata della prescritta marcatura CE, composta, nelle sue parti principali, da: tramoggia di carico, prevaglio, mulino a martelli PC 203 L, nastro principale, nastro laterale, deferrizzatore magnetico;
- unità mobile di vagliatura "KEESTRACK NOVUM", matricola n. 21N398, dotata della prescritta marcatura CE, composta, nelle sue parti principali, da: tramoggia di carico, nastro a placche, setaccio KT-4215 Heavy duty, nastro trasportatore, nastro per pezzatura grossolana (oversize belt), nastri trasportatori laterali;

l'attività di recupero consistente nella macinazione, deferrizzazione e vagliatura dei rifiuti identificati ai seguenti punti del D.M. 05/02/98:

- 7.1 (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, codici europei 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301),
- 7.2 (rifiuti di rocce da cave autorizzate, codici europei 010399, 010408, 010410, 010413),

- 7.6 (conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo, codici europei 170302, 200301);

il trattamento autorizzato prevede l'ottenimento di:

- materie prime secondarie per l'edilizia conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n.186, per i rifiuti di cui al punto 7.1 del decreto medesimo;
- materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali nelle forme usualmente commercializzate, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n.186, per i rifiuti di cui al punto 7.6 del decreto medesimo;

il quantitativo complessivo che il proponente prevede di trattare è stimato in 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

la Conferenza di Servizi si è riunita il giorno 12/07/2019 e non ha rilevato criticità in merito all'impianto ed alla istanza di rinnovo;

dall'istruttoria espletata, l'impianto presenta i requisiti minimali per rispettare le finalità di cui all'art.178 della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

si prende atto del fatto che per poter rispettare i principi definiti dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 del 28/02/2018, devono essere modificate alcune delle prescrizioni dell'autorizzazione unica ai fini del pieno adeguamento alle disposizioni imposte dal DM 05/02/1998;

inoltre, per il conglomerato bituminoso è entrato in vigore il DM 69/2018 che costituisce regolamento ai sensi dell'art.184-ter del Dlgs.152/2006 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti e la definizione dell'End of Waste (eoW); nel merito, entro il 30/10/2018, la società proponente non ha presentato istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.6, co.1 del DM.69/2018; pertanto non può avvalersi delle norme transitorie previste dallo stesso art.6;

con la presenta autorizzazione, pertanto, viene nuovamente concessa la possibilità di trattamento del conglomerato bituminoso, che deve essere gestito in piena conformità al DM.69/2018 al fine di ottenere la qualifica di EoW; non si ritiene infine possibile concedere l'autorizzazione per l'altro codice di rifiuto riferiti al conglomerato bituminoso (EER 200301);

non sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile provvedere alla voltura dell'autorizzazione unica con le prescrizioni individuate nel presente atto;

considerato inoltre che:

in data 08/08/2019 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECETTO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **250.000,00 euro**.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06, Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932, allo svolgimento dell'attività "*R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*" (frantumazione e vagliatura) di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs 152/06, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso terzi, tramite l'utilizzo di impianto mobile di triturazione.
- b) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. L'autorizzazione è riferita all'impianto unico di trattamento mobile costituito da due unità distinte di macinazione-deferrizzazione e vagliatura, con le seguenti caratteristiche:
 - a. unità mobile di frantumazione "MINITRACK 503 PCV", matricola n. 2.24/3360000/9, dotata della prescritta marcatura CE, costituita, nelle sue parti principali da: tramoggia di carico, prevaglio, mulino a martelli PC 203 L, nastro principale, nastro laterale, deferrizzatore magnetico;
 - b. unità mobile di vagliatura "KEESTRACK NOVUM", matricola n.21N398; dotata della prescritta marcatura CE, costituita, nelle sue parti principali, da: tramoggia di carico, nastro a placche, setaccio KT-4215 Heavy duty, nastro trasportatore, nastro per pezzatura grossolana (oversize belt), nastri trasportatori laterali.

Le due unità che costituiscono l'impianto possono effettuare lavorazioni contemporanee nell'ambito del medesimo trattamento; è ammesso l'utilizzo singolo delle due unità mobili.

L'utilizzo della sola unità mobile di vagliatura non è sufficiente per l'ottenimento di materia prima secondaria per l'edilizia, se non preceduto ovvero seguito dall'utilizzo dell'unità mobile di frantumazione.

2. I rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 per i quali sono ammesse le operazioni di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura presso terzi (R5), sono i seguenti:

3. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi sono i seguenti:

Riferimento normativo	Codice EER	Descrizione
Attività 7.1 DM.05/02/1998	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
	17 01 01	Cemento
	17 01 02	Mattoni
	17 01 03	Mattonelle e ceramiche
	17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
	20 03 01 §	rifiuti urbani non differenziati (<i>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto</i>)
Attività 7.1 DM.05/02/1998	01 03 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>rifiuti di rocce da cave autorizzate, costituiti da materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri</i>)
	01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
	01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
	01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
DM.69/2018	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

4. Il quantitativo massimo annualmente trattabile (R5) è fissato in 20.000 tonnellate.
5. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti deve essere verificata l'assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M.06/09/1994); nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto; qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.

6. Per i rifiuti identificati con i codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 e 200301, costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, sono autorizzate le attività di recupero **R5** nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. att.7.1 del DM.05/02/1998):
- a. i rifiuti da trattare devono provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;
 - b. i rifiuti da trattare devono avere le seguenti caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
 - c. l'attività di recupero ammessa è la messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/1998, così come modificato con D.M. 05/04/2006 n.186 [R5];
 - d. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se conformi all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM.05/02/98, così come modificato con DM. 05/04/2006, n.186;
 - e. la conformità all'allegato C di cui al punto precedente deve essere verificata prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti;
 - f. la documentazione comprovante la conformità di cui al punto precedente deve essere conservata presso la sede della società proponente, a disposizione degli organi di controllo.
7. Per i rifiuti identificati con i codici EER 010399, 010408, 010410 e 010413, costituiti da rifiuti di rocce da cave autorizzate, sono autorizzate le attività di recupero R5 nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. att.7.2 del DM.05/02/1998):
- a. i rifiuti da trattare devono provenire da attività di lavorazione dei materiali lapidei;
 - b. i rifiuti da trattare devono avere le seguenti caratteristiche: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri;
 - c. l'attività di recupero ammessa è frantumazione, macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];
 - d. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di "conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache", pronti all'uso;
 - e. il possesso delle caratteristiche di "conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache" deve essere verificato prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti;

- f. la documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche di cui al punto precedente deve essere conservata presso la sede della società proponente, a disposizione degli organi di controllo.
8. Per i rifiuti identificati con il codice EER 170302, conglomerato bituminoso, sono autorizzate le attività di recupero R5 nel rispetto delle norme del DM.69/2018:
- a. il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 deve provenire:
1. da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
 2. dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;
- b. il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:
1. è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 del DM.69/2018;
 2. risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
 3. risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 del DM.69/2018;
- c. il rispetto dei criteri di cui al punto precedente è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 del DM.69/2018 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
- d. il produttore conserva presso la propria sede legale, la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- e. il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del DM.69/2018. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;
- f. le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente; ai fini dell'esenzione deve essere predisposto quanto previsto dall'art.5 del DM.69/2018;
9. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.
10. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra e la caratterizzazione dei materiali ottenuti sono a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.

11. La caratterizzazione dei materiali in uscita dall'impianto (MPS) deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005 e, comunque, su cumuli massimi di 3000 mc, ben identificabili presso il cantiere.
Qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc, la caratterizzazione deve essere ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS.
Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti.
Le analisi attestanti le caratteristiche prestazionali dei materiali in conformità alla predetta circolare devono essere conservate presso la sede legale della ditta, a disposizione delle autorità di controllo.
12. Relativamente ai rifiuti individuati da una cosiddetta "voce specchio" (che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso), il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad acquisire preventivamente alle operazioni di trattamento e a conservare presso la propria sede legale i certificati di caratterizzazione dei rifiuti che ne attestino la non pericolosità ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.
13. Presso i cantieri di utilizzo devono essere adottate idonee modalità di deposito per i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento e costituiti da ferro, carta, legno, ecc.
14. I rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti separati dalle materie prime secondarie e dai materiali prodotti e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero adeguatamente autorizzati al trattamento dei rifiuti.
15. Al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri, presso i cantieri di utilizzo:
 - a. devono essere presenti idonei dispositivi di bagnatura dei rifiuti da attivare nelle fasi di movimentazione e macinazione degli stessi;
 - b. devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'aera ecc.....);
 - c. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
16. Qualora l'impianto venga utilizzato presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente relativamente alle procedure di bonifica ambientale medesime.
17. La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".
18. La ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalla specifiche disposizioni regionali e comunali.
19. Per le campagne del mezzo mobile, svolte presso le sedi aziendali dei clienti produttori/detentori dei rifiuti, la ditta si deve attenere alle prescrizioni/disposizioni contenute nella nulla osta acustico comunale, nelle autorizzazioni settoriali o nei titoli ambientali Acqua, Aria, Rumore dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alle singole aziende.

20. L'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore.
 21. Devono essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08; in particolare devono essere aggiornati la valutazione dei rischi e il relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili.
 22. Quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006.
 23. Ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, **almeno sessanta giorni prima** dell'installazione dell'impianto, **deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività** allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
- c) di stabilire che, **entro 60 giorni, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata** in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **250.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 2. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 3. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 4. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- d) di stabilire che a partire **dal giorno successivo all'invio della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria** da parte di ARPAAE,
- il presente atto diventa **efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto**;
 - le determinazioni della Provincia di Modena n.472 del 21/10/2009 e n.50 del 27/07/2010 sono da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficaci;
- e) di dare atto che sono fatte salve le norme, i regolamenti e disposizioni di pertinenza vigenti, anche se non espressamente indicati nel presente atto;

- f) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la durata dell'autorizzazione unica è di 10 anni; pertanto, **la scadenza dell'Autorizzazione Unica è fissata al giorno 09/08/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- g) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso la sede legale della ditta titolare dell'impianto mobile, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Copia del registro di carico e scarico deve essere mantenuto anche presso il cantiere, sito o stabilimento oggetto di campagna durante il periodo di esecuzione dell'intervento;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- h) di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
- i) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;
- j) di trasmettere copia del presente atto alla società proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
- k) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.